

## SCHEMA DI CONTRATTO

**DI**

**DELLA GESTIONE E DELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DEI LORO FAMILIARI BENEFICIARI DI PROTEZIONE UMANITARIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN CONTINUITÀ' CON IL PROGETTO "SPRAR COMUNE DI SANTA MARINELLA" AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2016 (GU N. 200 DEL 27.08.2016) - CAPO II - ART. 14.**

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
nel Palazzo Comunale del Comune di Santa Marinella Via Aurelia 455.

Avanti a me, Segretario Generale del Comune di Santa Marinella, rogante il presente atto ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c), del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono presenti i Signori:

---

---

---

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto al quale si premette:

- che il Comune di Santa Marinella, in esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 187 del 30/12/2016 ha stabilito di dare continuità al progetto "SPRAR" per il prossimo triennio 2017 - 2019, presentando domanda di prosecuzione e relativo progetto entro il 30 ottobre 2016 secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Decreto del Ministero dell'interno 10 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27.08.2016;

- che con deliberazione n. 13 del 8/02/2017 si approvava il Capitolato speciale d'Appalto;

- che con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ veniva approvato il bando con relativi allegati e il disciplinare di gara per l'affidamento della gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017-2019 in continuità' con il progetto "SPRAR" ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 (GU n. 200 del 27.08.2016) - capo II - art. 14, per il periodo 1° LUGLIO 2017 - 31 dicembre 2019;

- che il Ministero dell'Interno con nota prot. 11611 del 21/12/2016, comunicava l'ammissione al finanziamento del Progetto "SPRAR del Comune di Santa Marinella" per il triennio 2017 - 2019;

- che con successiva determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si aggiudicava  
il servizio sopra indicato alla Ditta \_\_\_\_\_

- che ai sensi della vigente normativa antimafia si specifica quanto segue:

- che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di \_\_\_\_\_ Ufficio  
antimafia con nota prot. \_\_\_\_\_ informava in data \_\_\_\_\_ che nei confronti della Ditta

.....  
.....

- Che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizione apposta dal Responsabile sopra citato, il  
quale lo approva

Tutto ciò premesso e costituendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto,  
le parti, come sopra rappresentate e costituite,

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

##### **ART. 1 - Oggetto del Contratto**

Il Comune di Santa Marinella, come sopra rappresentato, affida al soggetto \_\_\_\_\_  
che, a mezzo del suo legale rappresentante, accetta e assume, l'appalto dei servizi relativi alla gestione dei  
servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione  
umanitaria, nell'ambito del progetto territoriale "SPRAR" aderente al Sistema di Protezione per  
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) nel Comune di Santa Marinella, l'incarico di svolgere le  
prestazioni descritte nel progetto approvato dal Ministero dell'Interno, uniformandosi a tutte le  
disposizioni di Legge e Regolamenti concernenti le forniture e a tutte le clausole contenute nel Capitolato  
speciale d'Appalto, che si allega, nonché al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di  
accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" del  
servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno e  
alle Linee Guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati di cui al  
D.M. 10 agosto 2016.

##### **ART. 2 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto**

- il Capitolato speciale d'Appalto.
- l'offerta, presentata in sede di gara dall'appaltatore, comprensiva del progetto e dell'offerta economica,  
le polizze di garanzia, la determina a contrarre e la successiva determina di aggiudicazione, che, acquisiti  
digitalmente mediante scansione dei rispettivi esemplari analogici, vengono controfirmati dai contraenti e  
conservati agli atti della stazione appaltante, per formare parte integrante e sostanziale del presente  
contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo.

##### **ART. 3 - Corrispettivo dell'appalto**

L'appalto è eseguito dal soggetto \_\_\_\_\_ (d'ora in poi  
l'Appaltatore) per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ (lettere)

L'IIVA, come indicato nel "Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR", non è imputabile come costo del progetto se è recuperabile totalmente o parzialmente dal soggetto, anche se questo, pur potendola recuperare, non procedesse di fatto a tale recupero.

Ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi - alle medesime condizioni di cui al presente contratto - alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del su richiamato articolo.

#### **ART. 4 - Verifica della conformità delle prestazioni eseguite**

Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato Capitolato, la stazione appaltante si riserva:

- di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati ed alla corretta realizzazione degli interventi;
- di avere contatti e rapporti diretti con gli utenti dei servizi ai fini del monitoraggio e verifica delle attività;
- di richiedere, in qualsiasi momento e per giusta causa, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti o non mantenga un comportamento corretto e professionale, indispensabile per lo svolgimento delle attività;
- di verificare l'applicazione, nei confronti degli operatori impiegati, delle condizioni contrattuali vigenti, con richiesta dei contratti di lavoro dei singoli operatori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Santa Marinella una relazione descrittivo-valutativa del servizio ogni sei mesi, secondo le modalità richieste dal Servizio Centrale dello SPRAR.

In caso di contestazione da parte della Stazione Appaltante, sul corretto svolgimento del servizio, l'Appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni sulle quali verrà valutata l'eventuale applicazione di penali, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.

#### **ART. 5 - Durata del servizio e penali**

*La durata del servizio decorre dal 1° luglio 2017 al 31/12/2019 (o dalla data di aggiudicazione dell'appalto qualora lo stesso venga aggiudicato dopo la data prevista nella documentazione di gara), salvo diverse disposizioni ministeriali.*

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, saranno applicate le penalità previste all'art. 26 del Capitolato speciale.

#### **ART. 6 - a carico dell'Appaltatore**

Oltre agli altri oneri di cui al Capitolato speciale, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti obblighi:

- la fedele esecuzione del progetto, così come approvato dal Ministero dell'Interno;
- gli oneri derivanti dall'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.
- Al fine di garantire continuità di rapporto fra operatori e utenti del servizio, l'appaltatore è, in ogni caso, tenuto ad assumere prioritariamente gli addetti impiegati dall'appaltatore uscente, che si rendano disponibili alla continuazione del rapporto di lavoro.

#### **ART. 7 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed altri adempimenti**

L'Appaltatore è obbligato:

- a rispettare per gli operatori tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle Associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
- ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali, antinfortunistici, assistenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore a anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
- ad assicurare il personale contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e sm.i.). L'inosservanza di tali obblighi, accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, è causa di risoluzione del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione dell'appalto, il Comune di Santa Marinella invita per iscritto lo stesso, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Santa Marinella paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore o sulla base del contratto stipulato.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

L'Appaltatore è tenuto ad utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi eventuali DPI; dovrà garantire inoltre che tutto il personale impiegato sia formato sui seguenti argomenti:

- prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera
- modalità di esecuzione del servizio.

#### **ART. 8- Responsabilità - Coperture assicurative**

L'Appaltatore in qualità di titolare, gestore ed esecutore delle attività di cui al presente contratto, gestisce il servizio affidato, in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a tutti gli effetti di legge.

E' posta a carico dell'appaltatore ogni piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi stessi,

liberando a pari titolo il Comune di Santa Marinella.

L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, in ogni caso, sollevato ed indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'appaltatore è inoltre obbligato a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsiasi infortunio, diretto e indiretto, di cui gli utenti dei servizi dovesse essere oggetto.

L'appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell'appaltatore o terzi, ed alle cose tutte, durante lo svolgimento o in conseguenza dei servizi espletati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Santa Marinella o di compensi da parte dello stesso, fatti salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. La Ditta appaltatrice esonera espressamente l'Amministrazione e il personale comunale da ogni responsabilità civile e penale e da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata.

A garanzia di quanto sopra l'appaltatore è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative - da allegare al presente contratto - con primaria compagnia di assicurazione per i rischi - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) - per garantire idonea copertura per danni provocati a terzi, nello svolgimento dell'attività oggetto di appalto recante anche la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale con massimale unico di €. 2.000.000,00 nonché polizza infortuni con massimali adeguati al servizio oggetto di appalto. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore di servizio, che terrà indenne a tale titolo la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa pertanto, anche nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni da risarcire non fosse adeguato, sarà sempre e comunque l'appaltatore a risponderne integralmente.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere in vigore e pienamente efficaci le coperture assicurative di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'appalto.

#### **ART. 9 - Subappalto**

E' vietata la cessione in sub-appalto sia totale che parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.

#### **ART. 10 – Pagamenti**

1. Il finanziamento del progetto verrà liquidato in favore dell'Appaltatore dopo il trasferimento dei finanziamenti da parte del Ministero nelle casse comunali e previa presentazione di regolare fattura (nota spese per gli enti non soggetti a fatturazione). Il Comune procederà alla relativa liquidazione entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione.
2. All'appaltatore saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese, su presentazione della relativa documentazione come richiesto dalle indicazioni Ministeriali.
3. Il Comune tratterrà, per ogni annualità, la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila), in misura cautelativa, che verrà successivamente liquidata dopo la comunicazione del Servizio Centrale dell'accettazione della rendicontazione finale.
4. Il Comune si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui al capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Essendo il servizio finanziato per quota parte con contributo statale, che richiede particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda ed il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante.

È facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

#### **ART. 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi della L. n. 136/2010**

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

\_\_\_\_\_ presso la banca \_\_\_\_\_  
/la Società Poste Italiane S.p.A.

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il/la Signor/a \_\_\_\_\_, nato/a  
a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L. 136/10, il CIG (codice identificativo di gara) è 7015441D0B.

#### **ART. 12 - Cauzione definitiva**

L'Appaltatore è tenuto a prestare, preventivamente all'esecuzione del servizio, la cauzione minima pari al 10% del valore dell'appalto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, resa nelle forme e dai soggetti di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria o di società d'intermediazione finanziaria (iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993).

La fideiussione deve prevedere espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1956, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

#### **ART. 13 - elezione di domicilio - Sede operativa**

L'Appaltatore, per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto, elegge domicilio in Santa Marinella presso

\_\_\_\_\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore istituisce la propria sede operativa in Santa Marinella, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

#### **ART. 14 - Spese contrattuali**

Il contratto è redatto in forma di atto pubblico-amministrativo.

Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, saranno a carico dell'Appaltatore così come le spese di registrazione, secondo la normativa vigente.

L'imposta di bollo, se dovuta, è assolta mediante versamento su F23, effettuato dalla Tesoreria Comunale presso la banca Intesa S. Paolo IBAN: IT27T0306939042100000046018 per l'originale del presente atto e mediante apposizione di contrassegni sulla copia analogica, dichiarata da me sottoscritto Segretario Comunale, conforme all'originale informatico, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, da consegnare all'ufficio della Agenzia delle Entrate di Civitavecchia per la registrazione del presente contratto.

#### **ART. 15 - Responsabile per la privacy**

L'Appaltatore dovrà individuare un responsabile per la gestione dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti a tutela della privacy.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di utilizzare in qualsiasi forma dati e notizie relativi ai servizi soggetto dell'appalto o di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione dei servizi medesimi per fini non strettamente connessi allo svolgimento delle attività.

#### **ART. 16 - Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.**

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti, dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

#### **ART. 17 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione del contratto è competente il Foro di Civitavecchia, con esclusione della competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art 1341 del Codice Civile l'appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti:

- Art. 5 - Durata del servizio e penali
- Art. 6 - Oneri a carico dell'appaltatore
- Art. 7 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro ed altri adempimenti
- Art. 9 - Subappalto
- Art. 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi della L. n. 136/2010
- Art. 16 - Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del codice dei contratti pubblici D.Lgs.vo 50/2016.

E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.

Il presente contratto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo di strumenti informatici su n.....pagine intere e n.....righe della....., oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista, dalle parti meco sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.

